

DETERMINA N. 54 DEL 20/07/2026

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA DITTA ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA.



Il sottoscritto Dott. Massimo Rosati in qualità di Presidente del C.d.A. della Santa Marinella Servizi Srl, giusta nomina assembleare del 20/06/2025

PREMESSO CHE :

è in scadenza il servizio di cui all'oggetto;

- il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 (pubblicato in G.U. n. 101 del 30/04/2008), prevede rispettivamente:

1. all'art. 18 comma 1 lettera a) che il Datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere alla nomina del medico competente per garantire la corretta effettuazione della sorveglianza sanitaria sui dipendenti in servizio;
2. all'art. 31 comma 1 (come modificato dall'art. 32 comma 1 lettera b-bis della Legge 98/2013) che "...salvo quanto previsto dall'art. 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno dell'azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo...";
3. all'art. 17 comma 1 lettera b) che il Datore di lavoro, non può delegare la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi;

CONSIDERATO rispettivamente che:

- **Sorveglianza Sanitaria** (Medico Competente)

- Per la costituzione di detto servizio relativo al ruolo di Medico competente per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro della Società ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., è necessario usufruire di specifiche professionalità secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa in materia;
- All'interno dell'Organigramma aziendale, ovvero nell'ambito del personale dipendente, non sono presenti soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 tanto che si rende necessario provvedere a nominare un soggetto esterno che svolga tale mansione;
- I servizi di cui necessita la Società sono i MINIMI INDEROGABILI previsti dal D.Lgs. 81/2008, i quali analiticamente si indicano di seguito nel sottostante elenco di massima, ovvero come meglio si evince nel relativo capitolato d'appalto all'uopo preparato:
 - 1) *Redazione del piano di sorveglianza sanitaria per tutto il personale della Società* a tempo indeterminato, ma anche per le eventuali assunzioni a tempo determinato (stagionali), ai sensi del dettato di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
 - 2) *Effettuazione delle prescritte visite ed i prescritti esami strumentali di medicina del lavoro;*

- **RSPP** (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)

Per la costituzione di tale servizio di Prevenzione e Protezione, è necessario usufruire di specifiche professionalità secondo quanto disciplinato dalla normativa;

All'interno dell'Organigramma aziendale, cioè nell'ambito del personale, non sono presenti soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 tanto che si rende necessario provvedere a nominare un soggetto esterno che svolga tale mansione e che sia oltremodo in grado di progettare ed erogare tutti gli ulteriori servizi previsti all'interno del citato decreto emanato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

VISTI E CONSIDERATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 agli art. 107,108,191;
- lo Statuto Societario;
- gli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- le linee guida ANAC del 4/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 36 /2023;

PRESO ATTO che la prestazione dei servizi finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro delle Società pubbliche come previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è obbligatoria;

PRESO ALTRESI' ATTO

- che la ditta Archè S. C. arl si è resa disponibile ad effettuare una proroga con nota ns prot. n. 157 del 23/06/2026 del servizio di cui sopra agli stessi patti e condizioni e nello specifico i servizi a canone sono:

COD SERVIZIO	DESCRIZIONE	DURATA MESI	IMPORTO MENSILE (iva esclusa)	IMPORTO TOTALE (iva esclusa)	IMPORTO TOTALE (iva compresa)
PDE	PIANO D'EMERGENZA	6	8,00 €	€ 48,00	€ 58,56
PFIA	PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	6	18,00 €	€ 108,00	€ 108,00
DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	6	75,00 €	€ 450,00	€ 549,00
RSPP	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	6	40,00 €	€ 240,00	€ 292,80
PSS	PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	6	35,00 €	€ 210,00	€ 210,00
TOTALE SERVIZI A CANONE		176,00 €	1.056,00 €		1.218,36 €

Mentre i servizi extra canone che verranno fatturati solo nel caso venissero erogati sono :

CODICE SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZIO	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE (iva esclusa)	IMPORTO TOTALE (iva compresa)
VM01	Visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria	40	€ 36,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00
ES01	Visita ergoftalmologica (ergovision)	6	€ 15,00	€ 90,00	€ 90,00
TOTALE SERVIZI EXTRA CANONE			€ 1.530,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00

DETERMINA

di dichiarare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determina

1. di affidare tramite una proroga tecnica ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023 per un massimo di 6 mesi dal 01/08/2026 al 31/01/2027 il servizio di servizio di Prevenzione e Protezione e della sorveglianza sanitaria, alla Società Archè S. C. arl con sede in Viale dei Salesiani, n. 43 cap 00175 Roma (RM) Codice Fiscale e Partita IVA 10437871006 e nello specifico i seguenti servizi :

- **Servizi a canone:**

- Piano di emergenza;
- Piano di formazione informazione e addestramento;
- Documento di valutazione dei rischi;
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Piano sorveglianza sanitaria;

- **Servizi Ex canone:**

- Visite mediche con giudizio di idoneità e cartelle cliniche in caso necessarie.

2. di dare atto che l'importo è di 1.056,00 per i **servizi a canone** ad esclusione della redazione del piano di sorveglianza sanitaria che è esente Iva ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 18 DPR 633/72 e ss.mm.ii.

3. di dare atto che l'importo è di 1.530,00 per i **servizi ex canone** solo per le prestazione rese, ad esclusione delle visite mediche che sono esenti Iva ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 18 DPR 633/72 e ss.mm.ii;

4. di dare atto che le liquidazioni del servizio avverranno entro 30gg. dalla data di presentazione di regolare fattura che deve rispondere al criterio dello Split Payment, come disposto dalle normative vigenti in materia, unita all'indicazione del CIG. che è n. BC6D11AF91 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alla certificazione aggiornata del Durc;

5. che il pagamento delle fatturazioni relative a tale fornitura, avverrà mediante applicazione del sistema cd **split payment scissione dei pagamenti**;

6. che il codice destinatario è il seguente: X2PH38J.

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Massimo Rosati

